



COMUNE DI BARI SARDO

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 8 DEL 21-01-2025

OGGETTO: Tariffa imposta di soggiorno 2025. Modifica e interpretazioni.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 17:37, nella solita Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

MAMELI IVAN	SINDACO	Presente
CASU FABIANA	VICESINDACO	Presente
MURRU ANDREA	ASSESSORE	Presente
UDA MARIA FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
ANGIUS NICOLA	ASSESSORE	Presente

risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza Dottor Ivan Mameli nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss. mm., il Segretaria Comunale Dott.ssa Mulas Maria Grazia.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	SI
---------------------------	----

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/10/2022 è stata approvata l'istituzione dell'Imposta di soggiorno ed il relativo Regolamento, successivamente modificato con la deliberazione consiliare n. 36 del 27/11/2024 cui si rinvia;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 10 dicembre 2024 sulle cui tariffe si intende apportare una modifica e specificare meglio l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta;

RITENUTO necessario interpretare alcune voci tariffarie non ivi ben definite come di seguito:

- L'importo annuo forfettario per le locazioni turistiche di euro 160,00 annuo non frazionabile è una opzione solo per le persone fisiche che gestiscono direttamente l'immobile e non svolgono l'attività in modo professionale.

- Per le locazioni turistiche in immobili a destinazione abitativa (diverse da strutture ricettive) svolta da persone giuridiche o persone fisiche che svolgono attività ricettiva (possessori di partita iva) la tariffa forfettaria non è opzionabile e la tariffa da applicare è quella prevista per “ville A7 e oltre” pari a 1,50 euro.
- La voce tariffaria ”ville A7 e oltre” viene corretta in “Ville A7 e altro” e prevede la tariffa per gli immobili a destinazione abitativa in regime ordinario.

VISTI:

- l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000, n.267;
- l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , ed in particolare l’art. 4;
- lo Statuto del Comune;
- il regolamento comunale disciplinante l’imposta di soggiorno da ultimo approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/11/2024 esecutiva a termini di legge;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. N° 267/2000;
- il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile espresso responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare le tariffe approvate con la precedente delibera n.98 del 10 dicembre 2024 con le modifiche e specificazioni seguenti:

- L’importo annuo forfettario per le locazioni turistiche di euro 160,00 annuo non frazionabile, è una opzione solo per le persone fisiche che gestiscono direttamente l’immobile e non svolgono l’attività in modo professionale.
- Per le locazioni turistiche in immobili a destinazione abitativa (diverse da strutture ricettive) svolta da persone giuridiche o persone fisiche che svolgono attività ricettiva (possessori di partita iva) la tariffa forfettaria non è opzionabile e la tariffa da applicare è quella prevista per “ville A7 e oltre” pari a 1,50 euro.
- La voce tariffaria ”ville A7 e oltre” viene corretta in “Ville A7 e altro” e prevede la tariffa per gli immobili a destinazione abitativa in regime ordinario.

ALBERGHIERO	
CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (a persona per pernottamento)
1 stella	€ 1,50
2 stelle	€ 1,50
3 stelle	€ 1,50
4 stelle	€ 2,00
5 stelle	€ 2,50

RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE	
CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (a persona per pernottamento)
Villaggio Vacanze	€ 1,50

Villaggio Turistico	€ 1,50
---------------------	--------

RICETTIVE ARIA APERTA	
CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (a persona per pernottamento)
Aree sosta caravan	€ 1,50
Autocaravan e simili	€ 1,50
Campeggi di transito	€ 1,50
Camping 1 stella	€ 1,50
Camping 2 stelle	€ 1,50
Camping 3 stelle	€ 1,50
Camping 4 stelle	€ 1,50
Camping 5 stelle	€ 2,00

RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	
CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (a persona per pernottamento)
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,50
Case per ferie	€ 1,50
Ostelli	€ 1,50
Affittacamere	€ 1,50
Residence vacanze	€ 1,50
Attività di alloggio e prima colazione B&B	€ 1,50
Agriturismo	€ 1,50
Strutture di turismo rurale	€ 1,50
Ville A7 e altro	€ 1,50

UNITA' IMMOBILIARI	
CLASSIFICAZIONE	TARIFFA forfettaria annua
Unità abitative Art.1 comma 2, lettera C L. 431/98*	€ 160,00**

Categoria: Case/Unità immobiliari abitative gestite da privati per locazioni turistiche diverse da A7 e oltre*

**€ 160,00 annue, pari a 107 presenze tassabili per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfettario. Ipotesi contemplata dall'art. 6 del Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, previa opzione del contribuente, mediante presentazione di apposita dichiarazione e pagamento integrale dell'imposta.

Di disporre che l'imposta dovuta a persona è corrisposta per un massimo di 14 pernottamenti;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e le tariffe avranno effetto dal primogiorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000.

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti Responsabili dei Servizi hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**.

Data, 21.01.2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Dott.ssa Ornella ZACCARINI

Parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**.

Data, 21.01.2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Dott.ssa Ornella ZACCARINI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco

Dottor Ivan Mameli

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Grazia Mulas

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"